

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE**
LEGGI

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2007, n. 38:

Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell'articolo 79, comma 1, della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Abrogazione dell'art. 2 della L.R. 36/2007)

1. L'articolo 2 della L.R. 36/2007 (Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) è abrogato.

Art. 2

**(Abrogazione dell'articolo 3
della L.R. 36/2007)**

1. L'articolo 3 della L.R. 36/2007 è abrogato.

Art. 3

**(Abrogazione del comma 1
dell'art. 79 L.R. 34/2007)**

1. Il comma 1 dell'articolo 79 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è abrogato.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Le abrogazioni di cui alle presenti norme hanno effetto sin dalla pubblicazione della L.R. n. 36 del 25.10.2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 Novembre 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2007, n. 39:

Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione della lettera e) del comma 1

**dell'art. 21 della L.R. 8 novembre 2006,
n. 34 come modificato dall'art. 16
della L.R. 23 agosto 2007, n. 33)**

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33: (Modifiche alla L.R. 8.11.2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) è così sostituita:

“e) da €50,00 a €100,00 per la violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.”

Art. 2

(Modifiche all'art. 21 della L.R. n. 33/2007)

1. Al comma 1 dell'art. 21 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33: (Modifiche alla L.R. 8.11.2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) dopo il numero “16” la “e” è sostituita con la virgola e dopo le parole “l'art. 17 comma 3” sono inserite le parole “e 20”.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008 ad esclusione di quanto stabilito dal precedente art. 2 la cui entrata in vigore è fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *“Bollettino Ufficiale della Regione”*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 Novembre 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 29.10.2007, n. 1040:

**Legge Regionale n. 83/2000 – Articolo 34
– Fondo Regionale per interventi in campo
ambientale. Assegnazione contributi.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di sostenere, a seguito di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. **510 del 25 maggio 2007**, alla lettera h) “Iniziativa tese all'attuazione delle politiche ambientali della Regione anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati” le seguenti iniziative assegnando ad ognuno il contributo a fianco indicato:

Comune di Fraine (all. 1)	€2.500,00
Comune di Lettomanoppello (all. 2)	€2.500,00
Comune di Torino di Sangro (all. 3)	€ 700,00
Dir. Didatt. 3° Circ. di Chieti (all. 4)	€3.300,00
Gruppo Escursionisti Maiella (all. 5)	€5.000,00
Soc. Coop. Terracoste (all. 6)	€450,00

2. di demandare al Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile il compito di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento compresi l'assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione del contributo, previa verifica dell'avvenuta realizzazione dell'ini-